

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "ISOLA PEPE VERDE" PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE SITA IN VIA GUGLIELMO PEPE PER IL PERIODO DALLA DATA DI CONSEGNA DELL'AREA AL 31/12/2014 CON SPONSORIZZAZIONE

In Milano, il _____, tra il Comune di Milano, codice fiscale 01199250158, rappresentato dal Dott. Ing. Luigi Vigani, Direttore del Settore Arredo Urbano e Verde domiciliato per effetto della sua carica in Milano - Piazza Duomo, 21 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ex artt. n. 107 del D. Lgs. 267/2000 e n. 71 dello Statuto del Comune di Milano, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità;

e l'Associazione "Isola Pepe Verde" (da qui innanzi denominata la Parte), con sede in Milano - via Cola Montano 12 - C.F. 97604170155 - rappresentata dalla Sig.ra Mayoh Kathryn Verda che interviene in qualità di Rappresentante e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale, si conviene e si stipula quanto segue,

PREMESSO CHE

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 107/2012 del 14/03/2012, visto di regolarità contabile n° 488 del 22/03/2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Milano e l'Associazione "Isola Pepe Verde".

Le parti convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1) Oggetto

Costituisce oggetto della presente convenzione l'attivazione della sponsorizzazione con l'Associazione "Isola Pepe Verde" per la sistemazione e manutenzione dell'area verde sita in **via G. Pepe** per il periodo dalla data di consegna dell'area al 31/12/2014, così come rappresentato e definito nell'allegato progetto che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art.2) Obblighi a carico della Parte

La Parte si impegna:

- a) ad eseguire i lavori di sistemazione dell'area verde sita in **via G. Pepe** in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. L'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata agli uffici del Settore Arredo Urbano e Verde (lettera o fax 02-88467755), entro 60 giorni dalla data di ricevimento in consegna dell'area, pena l'annullamento del contratto stesso.
- b) ad eseguire i successivi lavori di manutenzione dell'area, compresa la pulizia. Le aree verdi dovranno essere costantemente conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, provvedendo anche alle strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente nell'area in questione, senza possibilità di modificare il progetto realizzato ed il patrimonio arboreo ed arbustivo esistente. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione riguardante lo stato di progetto è pertanto vietata ed, eventualmente, dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Milano;
- c) a consentire l'effettuazione di interventi di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate. L'eventuale rimozione di strutture e manufatti, posizionati a seguito della convenzione ed interferenti con suddette operazioni di manutenzione, sarà a carico della parte;
- d) a lasciare l'area in gestione nelle migliori condizioni vegetative al termine degli obblighi contrattuali nonché nei casi di risoluzione o recesso del contratto;



- e) a mantenere e garantire le funzioni ad uso pubblico dell'area verde in base alle destinazioni impressevi dagli strumenti urbanistici vigenti;
- f) in caso di realizzazione di impianto di irrigazione, a concordare con il Servizio Idrico Integrato le operazioni per realizzare l'allacciamento alla rete idrica assumendone gli oneri e i conseguenti consumi idrici;
- g) in caso di mancata volontà della Parte di rinnovare la convenzione, quindi di ripresa in carico da parte del Comune di Milano, l'area dovrà essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del relativo verbale;
- h) a provvedere al pagamento dell'imposta sulla pubblicità nel caso di esposizione di cartello pubblicitario nell'area sponsorizzata ai sensi del Dlgs 507/93 e del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni, in misura ridotta pari al 50%.

Art.3) Obblighi dell'Amministrazione

- a) Il Comune di Milano è unico e solo responsabile delle alberature eventualmente già presenti sull'area oggetto della sistemazione/manutenzione. Gli interventi ordinari e straordinari di potatura di tali alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione saranno eseguiti a cura del Comune di Milano o, previo specifici accordi, a cura e spese della Parte.
- b) Il Comune per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento;
- c) Il Comune di Milano concede alla Parte la possibilità di pubblicizzare la propria sponsorizzazione tramite l'esposizione di massimo n° 2 cartelli informativi, collocati in loco in relazione alla conformazione e superficie dell'area a verde ed alle valutazioni dei tecnici dell'Amministrazione. Tale cartello dovrà rispettare le caratteristiche tecniche/estetiche fornite dall'Amministrazione e le dimensioni standard definite in cm 50x70 (h x l);

L'esposizione del cartello è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. Con la sottoscrizione della presente convenzione è assunto l'obbligo di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta comunale sulla pubblicità, di cui all'art 8 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507
L'esposizione del cartello dovrà avvenire al termine dei lavori di sistemazione dell'area o all'inizio delle attività di manutenzione.

Art.4) Personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato e/o gli incaricati a svolgere gli interventi di manutenzione dovranno essere specializzati in relazione al servizio da svolgere. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per realizzare gli interventi agronomici previsti dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio della attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008;

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e la Parte.

Art.5) Obblighi Fiscali

La Parte provvederà a fatturare al Comune di Milano la spesa di € 1.633,47 oltre I.V.A. per gli interventi che saranno eseguiti nell'anno 2012, la spesa di € 173,28 oltre i.v.a. per gli interventi eseguiti nell'anno 2013 e la spesa di € 173,28 oltre i.v.a. per gli interventi che saranno eseguiti nell'anno 2014. A sua volta il Comune di Milano provvederà ad emettere fatture per uguali importi a titolo di sponsorizzazione.

La documentazione contabile dovrà essere emessa entro e non oltre il mese successivo alla scadenza della convenzione. Nel caso di convenzione pluriennale la documentazione contabile dovrà essere emessa entro il mese successivo alla scadenza di ciascun anno.

Art.6) Durata della convenzione

Il presente accordo ha durata dalla data di consegna dell'area fino al 31/12/2014;

Art.7) Politiche Ambientali

Ai sensi del D.Lgs 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" la Parte si impegna a dividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

In particolare la Parte dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.



Art.8) Responsabilità

- a) La Parte risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti del presente contratto. La Parte si impegna in tali casi a tenere indenne il Comune di Milano da ogni richiesta di risarcimento.
- b) I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi manutentivi, eseguiti con imperizia ed incompetenza, che non siano evidentemente di natura imprevedibile, sono addebitati alla Parte che dovrà provvedere all'eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazioni del Comune di Milano.

Art.9) Risoluzione, Esecuzione in danno

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio della Parte, con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:

- a) grave e ripetuta violazione degli obblighi inerenti alla conservazione nelle migliori condizioni manutentive delle aree assegnate;
- b) grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali che disciplinano questa convenzione;
- c) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.lgs 81/08).

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di provvedere alla quantificazione degli oneri sostenuti per eseguire le operazioni di ripristino dell'area e richiederne il risarcimento alla parte negligente.

Art. 10) Annullamento del contratto (In caso di sistemazione nuova area con progetto specifico)

Qualora trascorsi 60 giorni dalla data di consegna dell'area da parte del Comune di Milano, la Parte non avesse provveduto ad eseguire i lavori di sistemazione del verde sulla base del progetto presentato, approvato ed allegato al presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili alla Parte stessa che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che la sollevano da responsabilità proprie, l'Amministrazione avrà facoltà di annullare il presente contratto e riprendere in carico l'area a verde. Nel frattempo la Parte è comunque obbligata a mantenere l'area assegnata in modo decoroso, eseguendo la manutenzione necessaria;

Art.11) Penali

L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 15% del valore del contratto stesso, calcolato in €. 296,95 qualora, per cause imputabili alla Parte, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la manutenzione dell'area sponsorizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.

Art.12) Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui la Parte sia incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art.13) Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C., entro 90 giorni dalla scadenza della convenzione.

La superficie oggetto della presente convenzione è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria svolta dell'Amministrazione Comunale.

Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall'art. 1353 C.C.

Pertanto ai sensi del precedente articolo e dell'art.1373 C.C. l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto, qualora per ragioni di pubblico interesse ed utilità sia necessario avviare interventi progettuali sull'area oggetto della convenzione.

**Art.14) Controversie**

Eventuali controversie che potranno insorgere, relative alla presente convenzione o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Art.15) Imposte e Tasse

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico della Parte.

Art.16) Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti vigenti.

Art.17) Registrazione

La presente convenzione, composta da n. 4 fogli oltre il progetto, è redatta in 2 originali e sarà registrata solo in caso d'uso.

Letta , approvata e sottoscritta

Milano,

Per il COMUNE DI MILANO

Dott. Ing. Luigi Vigani

per l'Associazione Isola Pepe Verde
Sig.ra Mayoh Kathryn Verda